

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
573/2018/R/IDR

**CONTROLLO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
PROGRAMMATI NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**
Inquadramento e linee d'intervento

Documento per la consultazione

13 novembre 2018

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con la deliberazione 16 ottobre 2018, 518/2018/R/IDR, volto al controllo della realizzazione degli investimenti programmati nel servizio idrico integrato, al fine di assicurare la corretta applicazione della regolazione per schemi regolatori pro tempore vigente, nonché di individuare - per quanto di competenza - possibili profili di responsabilità legati alla mancata attuazione degli interventi infrastrutturali previsti.

Il documento illustra, pertanto, gli orientamenti dell'Autorità per procedere a: i) valutare i possibili benefici conseguiti dal soggetto gestore attraverso il ricorso a schemi regolatori di promozione degli investimenti pur in presenza della loro mancata effettuazione; ii) tenuto conto dell'esito del monitoraggio sulle cause degli scostamenti tra gli investimenti realizzati e quelli programmati, declinare l'attuale sistema di regole eventualmente prevedendo il mero recupero dei possibili benefici nel caso di assenza di profili di responsabilità, nonché l'applicazione di specifiche penalità e il recupero dei benefici conseguiti, nei casi di perduranti difficoltà nella realizzazione degli investimenti pianificati e con presenza di scostamenti di rilevante entità; iii) la definizione di ulteriori regole che pongano in capo ai gestori obblighi di efficientamento differenziati in ragione della relativa efficacia nella realizzazione degli investimenti programmati.

*Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (servizi-idrici@arera.it) entro il **15 dicembre 2018**.*

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Sistemi Idrici
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.311/547
fax: 02-65565.222
sito internet: www.arera.it

INDICE

1	Introduzione	4
	Oggetto della consultazione.....	5
2	Effetti sugli investimenti della regolazione per schemi regolatori	7
3	Valutazioni relative alla realizzazione degli investimenti programmati nell'ambito della regolazione vigente	10
	Tasso di realizzazione.....	10
	Evidenze emerse	11
4	Effetti sulle tariffe riconducibili alla corretta collocazione nella matrice di schemi regolatori	12
	Verifica della corretta collocazione	12
	Superamento dell'effetto "anticipazione di costi riconosciuti ammissibili ex-post"	15
	Recupero della componente FNI_{FoNI}	17
5	Ulteriori effetti specificamente relativi al periodo regolatorio MTI-2	18
	Coerenza degli strumenti regolatori	18
	Tasso di realizzazione MTI-2.....	19
	Controlli sulla realizzazione degli investimenti programmati e obiettivi di qualità tecnica.....	20

1 Introduzione

1.1 L'Autorità, con deliberazione 16 ottobre 2018, 518/2018/R/IDR, ha avviato il procedimento volto al controllo della realizzazione degli investimenti programmati nel servizio idrico integrato, al fine di assicurare la corretta applicazione della regolazione per schemi regolatori *pro tempore* vigente, nonché di individuare - per quanto di competenza - possibili profili di responsabilità legati alla mancata attuazione degli interventi infrastrutturali previsti.

1.2 L'Autorità, a partire dagli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, ha da tempo posto una forte attenzione sul rafforzamento della capacità di effettuare una efficace spesa per investimenti, ritenendolo uno dei profili più critici del settore idrico. La strategia adottata per superare i limiti riscontrati si è basata sull'introduzione di strumenti regolatori fondati su:

- un'attenta identificazione degli obiettivi specifici degli interventi da realizzare, imponendo specifiche esigenze di rilevazione dati e di selezione di priorità,
- la verifica della capacità gestionale ed operativa dei soggetti responsabili del loro conseguimento, richiedendo una forte attenzione al controllo e alla validazione dei dati contabili,

e ha esplicitato le fondamentali funzioni di programmazione e di controllo poste in capo agli Enti di governo dell'ambito e, per il loro tramite, alle amministrazioni locali.

1.3 Se in linea generale l'approccio introdotto ha dimostrato un'apprezzabile efficacia, sono emerse alcune situazioni specifiche in cui i risultati si sono rivelati al di sotto delle previsioni formulate dai soggetti competenti.

1.4 In particolare, con riferimento alle criticità riscontrate, sono state rilevate casistiche in cui:

- si è rivelata debole l'iniziativa delle istituzioni competenti, che in taluni casi impiegano tempi lunghi nelle valutazioni dell'assetto gestionale desiderato – ed essendo propedeutico alla identificazione degli obiettivi specifici e alla valutazione dei costi efficienti necessari a conseguirli, inducono a rinviare *sine die* la realizzazione di interventi per il miglioramento delle infrastrutture idriche – e che, alla luce del quadro istituzionale esistente, non possono essere riavviate su traiettorie di miglioramento sulla base della normativa vigente;
- si è rivelata debole l'azione di coordinamento nella realizzazione degli atti necessari all'avvio della realizzazione degli interventi, come le attività di progettazione esecutiva o quelle di conseguimento delle autorizzazioni previste;

- sono emerse criticità nella capacità realizzativa asseritamente riconducibili alle difficoltà introdotte con la nuova disciplina dettata dal cosiddetto Codice Appalti.
- 1.5 La stabilità del quadro regolatorio ha permesso di identificare criticità diverse da quelle tipicamente associate alla capacità di investimento nel settore idrico che, a detta di molti osservatori, sarebbe stata sempre limitata dalla difficoltà di reperimento delle risorse necessarie. Per altro verso, il medesimo quadro può essere ulteriormente declinato al fine di rimuovere talune delle criticità riscontrate, ferma restando, nei casi più critici e prevalentemente localizzati in alcune aree del Mezzogiorno, l'esigenza di adottare strumenti aggiuntivi rispetto a quelli tipici della regolazione.
- 1.6 L'Autorità, pertanto, alla luce della vigente regolazione, ritiene necessario procedere ad una verifica puntuale, sulla base delle rilevazioni *ex-post*, delle risultanze delle attività programmatiche e gestionali, per illustrarne gli effetti regolatori e per prospettare possibili integrazioni della disciplina esistente al fine di rafforzare gli strumenti tesi al raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti.
- 1.7 Le risultanze relative alla spesa per investimento sono stabilmente rilevate dall'Autorità nell'ambito dell'aggiornamento degli schemi regolatori, disposto con la deliberazione 918/2017/R/IDR, e permettono di verificarne la dinamica nel quadriennio 2014-2017, sulla base della quale può essere verificata la correttezza delle condizioni di partenza identificate dai soggetti competenti in applicazione del MTI (con riferimento alle annualità 2014-2015). La medesima verifica sarà poi effettuata, con riferimento al periodo 2016-2019 di applicazione del MTI-2, al momento delle predisposizioni elaborate per il terzo periodo regolatorio.
- 1.8 Con specifico riferimento alla regolazione MTI-2, si ritiene utile segnalare che, sebbene molte delle considerazioni che saranno sviluppate anche in riferimento alle annualità precedenti potranno essere agevolmente estese ai periodi successivi, l'introduzione della regolazione della qualità tecnica, avvenuta con deliberazione 917/2017/R/IDR, porrà elementi di attenzione ulteriore per integrare le valutazioni sulla capacità di spesa con quelle sull'efficace perseguimento degli obiettivi stabiliti, in una logica *output-based*.

Oggetto della consultazione

- 1.9 Al fine di individuare le modalità più idonee ad assicurare la corretta applicazione della regolazione per schemi regolatori *pro tempore* vigente (v. *Box 1*), il presente documento illustra gli orientamenti dell'Autorità per procedere a:
- valutare i possibili benefici conseguiti dal soggetto gestore attraverso il ricorso a schemi regolatori di promozione degli investimenti pur in presenza della loro mancata effettuazione;
 - tenuto conto dell'esito del monitoraggio sulle cause degli scostamenti tra gli investimenti realizzati e quelli programmati, declinare l'attuale sistema

di regole eventualmente prevedendo il mero recupero dei possibili benefici nel caso di assenza di profili di responsabilità, nonché l'applicazione di specifiche penalità e il recupero dei benefici conseguiti, nei casi di perduranti difficoltà nella realizzazione degli investimenti pianificati e con presenza di scostamenti di rilevante entità;

- la definizione di ulteriori regole che pongano in capo ai gestori obblighi di efficientamento differenziati in ragione della relativa efficacia nella realizzazione degli investimenti programmati.

Box 1 – Regolazione per schemi regolatori di cui alle deliberazioni 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/IDR

Con deliberazione 643/2013/R/IDR di approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI), l'Autorità - come poi successivamente confermato con deliberazione 664/2015/R/IDR, recante il metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) - ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi, introducendo la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di regole applicabili in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati.

In particolare, l'Autorità ha introdotto una matrice di schemi regolatori nell'ambito della quale ciascun soggetto competente seleziona lo schema più appropriato in ragione:

- i) del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- ii) dell'eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente riconducibili a processi di aggregazione gestionale, ovvero all'introduzione di rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati;
- iii) per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, anche dell'entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore *Opex pro capite medio (OPM)* stimato con riferimento all'anno 2014 per l'intero settore.

Nell'individuare il *set* di regole applicabile in ciascun tipo di schema regolatorio, l'Autorità - per le gestioni collocate negli schemi della matrice pro tempore vigente ai quali è associato un elevato fabbisogno di investimenti in rapporto all'infrastruttura esistente - ha previsto (oltre a un limite più elevato alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario*) specifiche facoltà a sostegno di rilevanti esigenze di investimento a cui i singoli Enti di governo avrebbero potuto far ricorso, ossia:


- possibilità di applicare l'ammortamento finanziario, utilizzando vite utili più brevi rispetto a quelle regolatorie;
- facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari.

**Si rammenta che comunque, a partire dal MTI, l'Autorità ha previsto che "laddove gli Enti di governo dell'ambito (...) ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del [previsto] limite [di prezzo], presentano motivata istanza all'Autorità" (Cfr. comma 3.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, comma 3.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR e comma 14.2 della deliberazione 918/2017/R/IDR).*

- 1.10 La successiva *FIG. 1* traccia la cornice in cui si inserisce l'intervento regolatorio in discorso, evidenziando come gli effetti della prima attività di controllo della realizzazione degli investimenti programmati siano volti ad assicurare che, *ex post*, risulti corretta - ai fini del calcolo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - la

collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR (MTI).

FIG. 1 – Sviluppo dell'attività regolatoria



1.11 L'Autorità è orientata a tener conto delle misure e degli strumenti illustrati nel presente documento di consultazione, anche nell'ambito delle attività volte all'elaborazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio.

Spunti per la consultazione

Q1. Si condividono le finalità e l'impostazione generale dell'intervento regolatorio prospettato? Motivare la risposta.

2 Effetti sugli investimenti della regolazione per schemi regolatori

2.1 A seguito della prima applicazione della regolazione per schemi regolatori varata dall'Autorità per gli anni 2014 e 2015 (cfr. Metodo Tariffario Idrico – MTI - di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR), nella Relazione Annuale del 2015 era stato già


sottolineato come “*gli investimenti quantificati (al netto dei contributi pubblici) – in particolare per gli anni 2014 e 2015 – (...) evidenzino una crescita rispetto agli investimenti consuntivati (...) per il biennio 2012-2013. Nel complesso, con riferimento a circa 2/3 della popolazione nazionale, la spesa per investimenti in infrastrutture idriche passa da 961 milioni di euro nel 2012 a 1,49 miliardi di euro nel 2015, con un incremento complessivo del 55% tra le due annualità considerate*”.

- 2.2 Con riguardo al secondo periodo regolatorio 2016-2019 (cfr. metodo tariffario MTI-2 di cui alla deliberazione 664/2015/R/IDR), i programmi degli interventi trasmessi all’Autorità (riferiti a 148 gestori, che erogano il servizio a 50.626.331 abitanti, una parte dei quali ancora assoggettata a istruttoria ovvero in fase di revisione per il recepimento della qualità tecnica e dell’aggiornamento biennale) hanno portato a quantificare, per il quadriennio 2016-2019, una spesa per investimenti da finanziare attraverso tariffa pari a 8,4 miliardi di euro (166 euro/abitante), passando da 1,8 miliardi di euro nel 2016, a 2,1 miliardi di euro nel 2017, a circa 2,3 e 2,2 miliardi di euro, rispettivamente, nelle annualità 2018 e 2019.
- 2.3 Si ritiene necessario precisare che la richiamata analisi sulle previsioni di investimento nel settore idrico non tiene ancora conto degli effetti conseguenti all’aggiornamento (per gli anni 2018 e 2019) della pianificazione degli interventi (sottoposto attualmente alle specifiche istruttorie dell’Autorità unitamente agli ulteriori atti richiesti a fini tariffari) che i soggetti competenti sono tenuti ad adottare al fine di recepire gli obiettivi di qualità tecnica (distinti tra standard specifici, standard generali e prerequisiti) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l’Autorità - a decorrere dal 2018 - ha introdotto, tra l’altro, obblighi tesi:
- al contenimento delle perdite di rete, con efficace presidio dell’infrastruttura acquedottistica;
 - al mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso un’idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento;
 - ad un’adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano;
 - alla minimizzazione dell’impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue;
 - alla minimizzazione dell’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui (linea fanghi e linea acque).
- 2.4 Da una prima analisi delle predisposizioni tariffarie trasmesse ai fini dell’aggiornamento biennale ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR, risulta che - per un panel di 65 gestioni (che erogano il servizio a 23.142.672 abitanti) - il recepimento della regolazione della qualità tecnica (RQTI) ha portato gli Enti di governo dell’ambito - d’intesa con i relativi soggetti gestori - a pianificare, per gli

anni 2018 e 2019, ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, di fatto rideterminando in aumento, di oltre il 20%, la spesa per investimenti (coperta da tariffa) inizialmente programmata per il citato biennio 2018-2019.

- 2.5 Tenuto conto anche delle previsioni in ordine alla disponibilità di contributi, il *trend* del fabbisogno d investimenti programmato dagli Enti di governo dell'ambito, con riferimento al periodo 2012-2019, può essere rappresentato dalla successiva FIG. 2.

FIG. 2 – Trend degli investimenti previsti nel servizio idrico integrato¹



Spunti per la consultazione

Q2. Si condivide la ricostruzione elaborata dall'Autorità? Motivare la risposta.

¹ Cfr. Memoria 18 ottobre 2018, 521/2018/I/COM, recante “Memoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito alle attività nei settori di competenza”.

3 Valutazioni relative alla realizzazione degli investimenti programmati nell'ambito della regolazione vigente

Tasso di realizzazione

3.1 Al fine di valutare l'efficacia dell'attività gestionale di implementazione del programma degli interventi assume rilievo il tasso di realizzazione degli investimenti programmati.

3.2 Il tasso di realizzazione tiene conto:

- del fabbisogno di investimenti pianificato per ciascun anno t (IP_t^{exp});
- degli investimenti realizzati in ciascun anno t , calcolati considerando:
 - l'incremento del valore delle immobilizzazioni di categoria c risultante dalle fonti contabili, $IP_{t,c}$ (al netto del valore dei contributi a fondo perduto, $CFP_{t,c}$);
 - la spesa sostenuta per l'avanzamento delle opere classificate come "lavori in corso", ossia la variazione del saldo delle immobilizzazioni in corso rispetto all'anno precedente (ΔLIC_t).

3.3 Ai fini della "verifica [del]l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, [in modo da] assicurare la corretta attribuzione nei quadranti [della matrice di] schemi regolatori" – espressamente prevista dall'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR (recante il MTI, per gli anni 2014 e 2015) – il tasso di realizzazione degli investimenti programmati (τ_{MTI}) può essere formalizzato come segue²:

$$\tau_{MTI} = \frac{\sum_t^{2017} \sum_c (IP_{t,c} - CFP_{t,c}) + \Delta LIC_t}{\sum_t^{2017} IP_t^{\text{exp}}}$$

3.4 Si ha una mancata realizzazione degli investimenti programmati per il quadriennio 2014-2017³ quando:

$$\tau_{MTI} < 1$$

² Una formulazione del tutto analoga a quella riportata potrà essere impiegata anche a valle del periodo regolatorio MTI-2, con dati che differiranno da quella riportata al punto 3.3 unicamente per le annualità 2018 e 2019.

³ Gli investimenti programmati per il quadriennio 2014-2017 sono quelli quantificati ai fini delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, come eventualmente rivisti - per il biennio 2016-2017 - nell'ambito delle predisposizioni ex MTI-2.

Evidenze emerse

- 3.5 Al fine di verificare la coerenza tra gli incrementi patrimoniali riferiti a ciascuna annualità e gli investimenti previsti nel programma degli interventi elaborato nell'ambito delle pertinenti predisposizioni tariffarie, l'Autorità, a partire dal MTI-2, ha posto l'obbligo, per il soggetto competente di motivare l'eventuale scostamento tra la somma degli investimenti programmati e gli investimenti realizzati per le singole annualità.⁴
- 3.6 Con riferimento al biennio 2014-2015 - sulla base dei dati comunicati dai soggetti competenti per 148 gestori (che erogano il servizio a 50.626.331 abitanti) nell'ambito delle proposte tariffarie per il secondo periodo regolatorio - le verifiche compiute dall'Autorità hanno accertato uno scostamento tra l'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno di investimenti pianificato, portando a quantificare un tasso di realizzazione degli interventi programmati pari all'81,9% per il 2014 e al 77,6% per il 2015 (tenuto conto che parte della spesa sostenuta è stata destinata all'avanzamento delle opere classificate come "lavori in corso").
- 3.7 Relativamente al biennio 2016-2017 - alla luce dei dati per l'aggiornamento biennale trasmessi all'Autorità dagli Enti di governo per un panel di 65 gestori (che servono 23.142.672 abitanti) - il tasso di realizzazione degli investimenti programmati si attesta, in media, all'81,7% per il 2016 e all'88,8% per il 2017.
- 3.8 La gran parte degli Enti di governo dell'ambito ha evidenziato che lo scostamento tra gli investimenti realizzati e quelli previsti è motivato – nella generalità dei casi – da ritardi nell'acquisizione delle previste autorizzazioni da parte delle diverse Amministrazioni competenti, da allungamenti delle tempistiche per addivenire all'efficacia delle aggiudicazioni dei lavori, da ritardi nell'iter di verifica e adeguamento dei progetti redatti dagli appaltatori (anche riconducibili all'entrata in vigore, nel 2016, del nuovo Codice Appalti che ha comportato la verifica e l'aggiornamento degli elaborati dei progetti in corso), da ritardi nell'entrata in

⁴ In particolare l'Autorità - all'articolo 11 del MTI-2 - ha previsto che: *"l'Autorità verifica l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, al fine di assicurare la corretta attribuzione negli schemi regolatori e la congruità del parametro ψ . L'Ente di governo (...) nell'ambito della proposta tariffaria ai sensi del MTI-2 attesta la corrispondenza, o motiva l'eventuale scostamento, tra la somma degli investimenti programmati per il 2014 e 2015 (IP_{2014}^{exp} e IP_{2015}^{exp}) e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità (...)"*. Tale disposizione è stata poi integrata con la deliberazione 918/2017/R/IDR ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, introducendo l'articolo 11-bis del MTI-2, il quale stabilisce che: *"l'Autorità verifica l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti con riferimento al quadriennio 2014-2017, al fine di assicurare la corretta attribuzione negli schemi regolatori pro tempore vigenti e la congruità tra gli obiettivi prioritari previsti per le annualità successive e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione. Il soggetto competente, nell'ambito della proposta di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, attesta la corrispondenza, o motiva l'eventuale scostamento, tra la somma degli investimenti programmati per il 2016 e 2017 (IP_{2016}^{exp} e IP_{2017}^{exp}) e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità"*.

esercizio delle opere e, in alcuni casi, da considerevoli percentuali di ribasso di gara ottenute in fase di affidamento lavori (anche fino al 50%).

- 3.9 L'Autorità è orientata a valutare l'introduzione di alcune misure che rafforzino il *commitment* sia attraverso una più efficace *accountability* settoriale, sia attraverso l'esplicitazione di fattori reputazionali. In particolare, può esser considerata la possibilità di pubblicare e comparare i tassi di realizzazione degli interventi programmati per singolo operatore, integrando il dato con quelli relativi alle motivazioni addotte per giustificare eventuali ritardi.

Spunti per la consultazione

- Q3.** *Si condivide la proposta di pubblicare, anche al fine di una valutazione comparativa, i dati sui tassi di realizzazione degli investimenti programmati? Motivare la risposta.*
- Q4.** *Quali ulteriori elementi si ritengono significativi al fine di rendere più efficace il confronto e più completa l'informazione da pubblicare?*

4 Effetti sulle tariffe riconducibili alla corretta collocazione nella matrice di schemi regolatori

Verifica della corretta collocazione

- 4.1 Le decisioni degli Enti di governo dell'ambito, o da altro soggetto competente, in ordine alla collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolati sono assunte *ex-ante*, sulla base delle scelte relative agli obiettivi specifici di miglioramento infrastrutturale e della qualità delle prestazioni che si intendono perseguire. La verifica sulla correttezza di tali scelte, di competenza dell'Autorità, avviene sia *ex-ante* – esaminando tutti gli atti che compongono lo specifico schema regolatorio predisposto – sia *ex-post*, analizzando le risultanze delle attività gestionali poste in essere.
- 4.2 Nell'ambito delle verifiche *ex-post* assume particolare rilievo quella relativa al tasso di realizzazione degli investimenti programmati (τ_{MTI}). Infatti, gli scostamenti tra le previsioni e le realizzazioni possono pregiudicare la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 del MTI, quando si verificano le seguenti condizioni:
- *ex ante* - in sede di definizione del programma degli interventi ai fini delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015 - l'Ente di governo dell'ambito ha previsto, per il quadriennio 2014-2017, un rilevante fabbisogno di investimenti da coprire tramite tariffa ($\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}$) rispetto al valore delle infrastrutture esistenti (RAB_{MTT}), tale per cui:

$$\frac{\sum_{2014}^{2017} IP_t^{\text{exp}}}{RAB_{MTT}} > \omega,$$

dove ω - posto pari a 0,5 - è definito dal MTI come “il parametro adimensionale che denota la potenziale insufficienza del gettito tariffario derivante dall’applicazione del MTT a sostenere gli investimenti richiesti”;

- *ex post* - alla luce dei dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie, e comunicati all’Autorità ai sensi delle deliberazioni 664/2015/R/IDR e 918/2017/R/IDR - si riscontra una spesa per investimenti sostenuta nel quadriennio 2014-2017 tale per cui:

$$\frac{\tau_{MTI} \sum_{2014}^{2017} IP_t^{\text{exp}}}{RAB_{MTT}} \leq \omega.$$

4.3 Nel caso in cui il soggetto competente - in sede di predisposizione tariffaria (per gli anni 2014 e 2015), ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR - abbia selezionato uno dei quadranti della matrice di schemi *pro tempore* vigente ai quali è associato un elevato fabbisogno di investimenti in rapporto all’infrastruttura esistente (*Quadranti III e IV*), il pertinente gestore potrebbe aver beneficiato degli strumenti individuati dalla regolazione a sostegno di rilevanti esigenze di interventi infrastrutturali e in particolare:

1. della possibilità di far ricorso all’ammortamento finanziario, utilizzando vite utili più brevi rispetto a quelle regolatorie;
2. della facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, nell’ambito della componente *FoNI*, la voce FNI_{FoNI}^5 , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari⁶;

⁵ L’Ente di governo dell’ambito determina l’importo della componente FNI_{FoNI} nei limiti della componente $FNI^{new} = \max[0; \psi * (IP^{\text{exp}} - Capex)]$, calcolata in ciascun anno come quota della differenza tra la spesa prevista per nuovi investimenti e i *Capex*,

⁶ Nel rammentare che la regolazione tariffaria introdotta dall’Autorità prevede che le immobilizzazioni considerate a fini tariffari siano solo quelle in esercizio nell’anno $(a - 2)$ e quelle in corso, risultanti al 31 dicembre dell’anno $(a - 2)$, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni e al netto di quelle non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by, si ritiene utile precisare anche che – ai fini della verifica dell’obbligo di destinazione della componente *FoNI* alla realizzazione di investimenti individuati come prioritari – i metodi tariffari adottati dall’Autorità hanno espressamente previsto che in presenza di una quota della componente *FoNI* che risulti non investita sia “azzerata (...) la componente $\Delta CUIT_{FoNI}^a$. Laddove $FoNI_{non_inv}^a > \Delta CUIT_{FoNI}^a$, è azzerata anche la componente AMM_{FoNI}^a , tramite la sottrazione dei contributi a fondo perduto dalle immobilizzazioni lorde”.

3. di un limite più elevato alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario, rispetto a quello fissato in corrispondenza dei *Quadranti I e II* (associati a un fabbisogno di investimenti contenuto rispetto al valore della RAB_{MTT}).
- 4.4 Si ritiene utile precisare che lo strumento *sub 1* può unicamente comportare l'anticipazione di costi che, alla luce delle infrastrutture già realizzate e ricomprese nella RAB_{MTT} , sarebbero comunque stati riconosciuti nell'ambito della regolazione vigente. Il vantaggio previsto, pertanto, consiste in un anticipato riconoscimento di ammortamenti ammissibili, mediante l'applicazione di vite utili inferiori rispetto a quelle ordinariamente applicate.
 - 4.5 Per altro verso, lo strumento *sub 2*, secondo il meccanismo previsto, può comportare un incremento dei costi riconosciuti in eccesso rispetto a quelli ammissibili, dal momento che la componente FNI_{FoNI} può essere valorizzata a titolo di anticipazione concessa dagli utenti per la realizzazione di infrastrutture previste nel Programma degli Interventi e il cui finanziamento potrebbe non essere altrimenti sostenibile.
 - 4.6 Per quanto riguarda poi lo strumento *sub 3*, il vantaggio è rappresentato dalla generica possibilità di incrementare il moltiplicatore tariffario di un valore eccedente quello ordinariamente applicabile. Con riferimento ai possibili effetti, in mancanza di valorizzazione della componente FNI_{FoNI} , il vantaggio sarebbe in tutto assimilabile a quello relativo allo strumento *sub 1*.
 - 4.7 Le attività di approfondimento che l'Autorità sta conducendo nell'ambito delle singole istruttorie finalizzate all'approvazione delle proposte di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, hanno evidenziato - con riguardo alle cause degli eventuali ritardi nella realizzazione degli investimenti programmati e all'entità dei medesimi - diverse possibili casistiche che sembrano potersi ricondurre alle seguenti fattispecie:
 - gestioni che hanno realizzato investimenti in linea con gli interventi previsti, ovvero hanno sostenuto una spesa effettiva per investimenti superiore al fabbisogno pianificato;
 - gestioni per le quali si riscontra uno scostamento tra l'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno di investimenti pianificato, ma per le quali il menzionato scostamento non è di entità tale da pregiudicare la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori *pro tempore* vigente. In tale categoria possono rientrare anche i casi di operatori per i quali il citato scostamento risulta in parte mitigato dall'evidenza di una spesa per investimenti comunque sostenuta dal gestore per la realizzazione di opere non ancora entrate in esercizio;

- gestioni per le quali si riscontra uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno complessivamente pianificato per il quadriennio 2014-2017 e per le quali il menzionato scostamento appare tale da poter modificare la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR. In tale casistica si possono distinguere:
 - operatori per i quali sia stato dichiarato il superamento delle difficoltà in precedenza riscontrate nel porre in essere i previsti interventi infrastrutturali, e per i quali gli scostamenti risultino di limitata entità;
 - operatori per i quali si rinverano perduranti difficoltà nella realizzazione degli investimenti pianificati e la presenza di scostamenti di rilevante entità.

4.8 Ove si riscontrassero le condizioni di cui al precedente punto 4.2, al fine di assicurare il ripristino della corretta collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 del MTI, l'Autorità è orientata ad adottare misure specifiche volte al recupero dei benefici conseguiti dal soggetto gestore attraverso il ricorso a schemi regolatori di promozione degli investimenti pur in presenza della loro mancata effettuazione, in modo tale da:

- superare l'effetto "anticipazione di costi riconosciuti" (connesso ai punti *sub* 1 e 3, in caso di mancata valorizzazione della componente FNI_{FoNI});
- recuperare la componente FNI_{FoNI} eventualmente riconosciuta nelle tariffe delle annualità 2014 e 2015 (connesso al punto *sub* 2).

Superamento dell'effetto "anticipazione di costi riconosciuti ammissibili ex-post"

4.9 Alla luce della regolazione vigente, si ritiene utile precisare la necessità di tenere distinti due profili, entrambi rilevanti nell'ambito degli approfondimenti in oggetto: da un lato, le regole di computo e di riconoscimento dei costi, dall'altro, le modalità, previste in determinate condizioni, per poter anticipare costi riconosciuti. In questa sezione, le considerazioni che seguono riguardano unicamente i casi in cui, data la corretta applicazione delle prime, sono emerse incongruenze in ordine alle seconde.

4.10 In particolare, l'Autorità è orientata a prevedere che il beneficio riconducibile ad una anticipazione non ammissibile (*ANT*) *ex-post* di costi riconosciuti (ammissibili) possa essere compensato attraverso una corrispondente posticipazione di costi riconosciuti che, con riferimento al MTI e nel caso di recupero nell'annualità 2019, risulta pari a:

$$\sum_{a=2014}^{2015} ANT^a \cdot \prod_{t=a}^{2019} (1 + I^t)$$

- 4.11 Successivamente, il medesimo ammontare è poi riconosciuto tra i conguagli che, sebbene approvati, sono rinviati al successivo periodo regolatorio.
- 4.12 La corretta valorizzazione di quanto anticipato richiede *in primis* la quantificazione del flusso di ammortamenti percepito in anticipo rispetto a quanto ordinariamente previsto. Una volta determinato, ai fini del ripristino degli effetti connessi alla corretta collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori, è necessario procedere alla sua decurtazione dai costi riconosciuti di quanto percepito in anticipo, pur prevedendo poi, nell'ambito dei conguagli, il suo riconoscimento per le annualità successive.
- 4.13 Un procedimento del tutto analogo può essere seguito nel caso di applicazione di un incremento del moltiplicatore tariffario superiore a quello ordinariamente previsto, in mancanza degli strumenti *sub* 1 e 2.
- 4.14 Qualora lo specifico schema regolatorio approvato prevedesse sia il calcolo dell'ammortamento finanziario, in mancanza delle condizioni previste dalla deliberazione 459/2013/R/IDR, sia l'applicazione di un incremento al moltiplicatore tariffario superiore a quello ordinariamente previsto, è necessario evitare il caso di *double counting* nella decurtazione. A tal fine, si deve procedere, in primo luogo al computo della componente tariffaria di ammortamento eccedente quella ordinariamente ammissibile e alla quantificazione della corrispondente decurtazione. Successivamente, qualora residuasse un eccesso di riconoscimento di costi relativo all'incremento del moltiplicatore tariffario in corrispondenza delle annualità ricomputate, dovrebbe aver luogo la decurtazione di tale residuo netto, sempre secondo le modalità precisate.
- 4.15 In sintesi, mentre la decurtazione *sub* 1 deve sempre aver luogo, quella *sub* 3, al fine di evitare *double counting*, deve aver luogo per la parte risultata in eccesso rispetto a quella risultante dall'avvenuta sottrazione della prima.

Spunti per la consultazione

Q5. *Si condivide l'orientamento illustrato con riferimento al beneficio riconducibile ad una anticipazione non ammissibile di costi riconosciuti, in particolare prevedendone il recupero (a vantaggio dell'utenza) in una sola annualità (a titolo esemplificativo, nel 2019) e il relativo riconoscimento tra i conguagli afferenti alle annualità successive (a titolo esemplificativo, a partire dal 2020)? Motivare la risposta.*

- 4.16 L'Autorità ritiene comunque utile valutare strumenti regolatori aggiuntivi tesi a rafforzare i meccanismi incentivanti per la realizzazione di investimenti. In altri termini, si ritiene necessario prevedere, oltre alla ricollocazione nel pertinente schema regolatorio, anche alcune specifiche modalità che – simmetricamente alle misure di sostegno degli investimenti – introducano penalizzazioni per la loro mancata realizzazione.

4.17 Una volta ristabilita la corretta scansione temporale dei costi riconosciuti, l’Autorità è orientata a valutare due distinte modalità di penalizzazioni in caso di *underinvestment*:

- applicazione di una componente a decurtazione del limite massimo di incremento del moltiplicatore tariffario,
- incremento del *time lag* che, attualmente pari a due anni, per il riconoscimento di aggiornamento di componenti tariffarie in caso di recuperi a vantaggio del gestore.

Spunti per la consultazione

Q6. *Quali ulteriori misure si ritengono efficaci al fine di limitare i casi di tassi di realizzazione degli investimenti programmati inferiori a quelli necessari al mantenimento dello schema regolatorio selezionato ex-ante?*

4.18 L’Autorità è inoltre orientata a prevedere che, qualora il soggetto competente verifichi, sulla base di evidenze fornite dal gestore, che la valorizzazione del coefficiente τ_{MTI} sia significativamente dipendente da una riduzione di spesa motivata dall’efficienza nella realizzazione degli interventi (come, a titolo esemplificativo, da ribassi in sede di gara per aggiudicazione dei lavori), gli strumenti regolatori aggiuntivi non debbano essere applicati.

Spunti per la consultazione

Q7. *Quali ulteriori motivazioni si ritengono plausibili per giustificare tassi di realizzazione significativamente inferiori alle previsioni?*

Recupero della componente FNI_{FoNI}

4.19 La componente FNI_{FoNI} viene valorizzata sulla base dello scostamento tra le previsioni di spesa per investimenti nel periodo regolatorio considerato e la somma delle componenti di costo afferenti alle immobilizzazioni. Tale componente, come noto, ha la finalità di favorire la realizzazione di interventi il cui costo, se rapportato a quello già recuperabile nell’ambito del computo tariffario, può non essere sostenibile da parte del gestore. A tutela dell’utenza, la regolazione ha stabilmente previsto che tale valore, una volta investito, sia trattato tra le immobilizzazioni realizzate attraverso contributi a fondo perduto.

4.20 In caso di valorizzazione della componente FNI_{FoNI} , l’eventuale ricollocazione del gestore nel pertinente schema regolatorio a causa di un valore significativamente contenuto di τ_{MTI} , comporta la necessità di decurtare i costi riconosciuti di un ammontare pari al vantaggio conseguito *ex-ante*.

4.21 Con riferimento alle annualità 2014 e 2015, nel caso di un operatore soggetto a ricollocazione nel pertinente schema regolatorio MTI a valere nell’annualità 2019, l’ammontare da recuperare risulterebbe pari a:

$$\sum_{a=2014}^{2015} FNI_{FoNI}^a \cdot \prod_{t=a}^{2019} (1 + I^t).$$

- 4.22 L'Autorità è comunque orientata a prevedere strumenti regolatori aggiuntivi che – simmetricamente alle misure di sostegno degli investimenti – introducano penalizzazioni per la loro mancata realizzazione.
- 4.23 In particolare, una volta che sia stata ripristinata la corretta valorizzazione dei costi riconosciuti, possono essere considerate le seguenti ulteriori misure di penalizzazione per mancata realizzazione degli investimenti programmati:
- decurtazione dell'ammontare da recuperare dalla componente $\Delta CUIT_{FoNI}^a$, di cui al comma 20.5 del MTI-2, e, in caso di eccedenze positive, decurtazione del residuo a valere sulla componente AMM_{FoNI}^a , di cui all'articolo 20.4 del MTI-2;
 - incremento della componente $FoNI_{spesa}$, di cui al comma 21.3 del MTI-2, di un valore corrispondente all'ammontare da recuperare.

Spunti per la consultazione

Q8. *Quali ulteriori misure si ritengono efficaci al fine di limitare i casi di richiesta di anticipazioni tariffarie che non si traducano in un incremento di tassi di realizzazione degli investimenti programmati?*

5 Ulteriori effetti specificamente relativi al periodo regolatorio MTI-2

Coerenza degli strumenti regolatori

- 5.1 Il controllo sulla realizzazione degli investimenti programmati nel periodo MTI-2, 2016-2019, deve avvenire, in coerenza con la precedente sezione 4, sulla base dei dati rendicontati nell'ambito del terzo periodo regolatorio. Tale periodo coinciderà anche con quello delle prime evidenze desumibili dall'implementazione dell'aggiornamento tariffario e dell'introduzione della regolazione della qualità tecnica⁷.

⁷ La deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1 gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:

- a) *standard specifici* (tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto), che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
- b) *standard generali*, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità; in particolare sono stati definiti i seguenti *macro-indicatori*: M1-Perdite

- 5.2 L'Autorità è orientata a prevedere controlli pienamente coerenti con le finalità delle riforme regolatorie già introdotte, integrando le informazioni relative all'efficacia nella realizzazione della spesa per investimenti con quella inerente il conseguimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi.
- 5.3 Da questo punto di vista, una piena esplicitazione della logica *output-based* richiede di valutare, *in primis*, l'efficacia nel perseguimento dei *target* di miglioramento o di mantenimento di livelli prestazionali e di verificare, in subordine, la capacità di implementazione del programma degli interventi. Infatti, ai sensi della deliberazione 917/2017/R/IDR, il gestore, per le annualità 2018-2019 è assoggettato ad un schema incentivante, speculare per premi e per penalità, teso a massimizzarne gli stimoli al conseguimento dell'obiettivo specifico assegnato⁸.
- 5.4 L'Autorità intende delineare un quadro degli strumenti regolatori che riveli la propria coerenza interna, contribuendo a rafforzare gli incentivi alla realizzazione degli investimenti programmati.

Tasso di realizzazione MTI-2

- 5.5 Il tasso di realizzazione degli investimenti programmati nel periodo MTI-2, in continuità con quanto previsto nel precedente periodo regolatorio, può essere formalizzato come

$$\tau_{MTI-2} = \frac{\sum_t^{2019} \sum_c (IP_{t,c} - CFP_{t,c}) + \Delta LIC_t}{\sum_t^{2019} IP_t^{exp}}$$

- 5.6 Seguendo l'impostazione delineata nella precedente sezione 4, sulla base del valore del tasso di realizzazione τ_{MTI-2} si procederà a valutare, *ex-post*, la corretta collocazione dell'operatore nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui al comma 9.1 del MTI-2, secondo condizioni del tutto analoghe a quelle illustrate al punto 4.2.
- 5.7 Con riferimento alle conseguenze di un eventuale ricollocamento, si ritiene che le considerazioni già illustrate siano replicabili anche con riferimento al periodo

idriche, M2-Interruzioni del servizio, M3-Qualità dell'acqua erogata, M4-Adeguatezza del sistema fognario, M5-Smaltimento fanghi in discarica, M6-Qualità dell'acqua depurata;

- c) *prerequisiti* (segnatamente: *i*) disponibilità e affidabilità dei dati di misura; *ii*) l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano; *iii*) assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE; *iv*) disponibilità e l'affidabilità dei dati necessari), che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali.

⁸ Al riguardo, si rammenta che, oltre ai confronti comparativi che avverranno sul rispetto dei livelli base, per quelli avanzati e di eccellenza è previsto l'impiego del metodo TOPSIS (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*).

MTI-2, sebbene – tenuto conto della richiamata deliberazione 917/2017/R/IDR – siano necessarie alcune precisazioni.

Spunti per la consultazione

- Q9.** *Si condivide l'impostazione illustrata dall'Autorità e tesa a garantire stabilità del quadro regolatorio riguardo ai controlli sulla spesa per investimenti? Motivare la risposta.*
- Q10.** *Si ritiene sussistano elementi specifici nella regolazione MTI-2 tali da suggerire strumenti regolatori aggiuntivi? Motivare la risposta.*

Controlli sulla realizzazione degli investimenti programmati e obiettivi di qualità tecnica

- 5.8 L'Autorità ritiene necessario tener conto della particolare natura del periodo regolatorio MTI-2 (si veda la precedente *FIG. 1*), nel quale il primo biennio è stato sviluppato nelle more della definizione della citata qualità tecnica, mentre il secondo rappresenta la fase di prima attivazione della nuova regolazione. Inoltre, si rammenta che le risultanze del primo biennio (2016-2017) sono note e sono le medesime rendicontate per il periodo MTL.
- 5.9 Un coerente funzionamento del sistema di controlli che si sta prospettando prevede innanzitutto la seguente *check list* e le attività connesse:
- verifica del tasso di realizzazione, di cui si è già detto in precedenza;
 - eventuale riposizionamento dell'operatore, qualora si verificano le condizioni richiamate alla sezione 4, con connesso ricalcolo di eventuali componenti di costo (sterilizzazione del cosiddetto effetto anticipazione e eventuale decurtazione della componente FNI_{FoNI});
 - verifica dell'eventuale superamento di situazioni di carenza dei necessari prerequisiti e monitoraggio dell'applicazione dei piani a tal fine elaborati dai soggetti competenti;
 - verifica del conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica e connessa applicazione del meccanismo incentivante previsto all'articolo 7 della deliberazione 917/2017/R/IDR.
- 5.10 Sulla base delle menzionate verifiche potranno emergere casi in cui il tasso di realizzazione τ_{MTI-2} sia stato significativamente inferiore ad uno, ovvero assuma un valore tale da richiedere il riposizionamento dell'operatore nell'ambito della citata matrice di schemi regolatori e, al contempo, il medesimo operatore non abbia raggiunto gli obiettivi previsti dalla regolazione sulla qualità tecnica o, alternativamente, riveli criticità nel perseguire, secondo la scansione temporale prevista, le attività di superamento della situazione di carenza dei prerequisiti.

- 5.11 Al riguardo, l’Autorità – a fronte di perduranti difficoltà nella realizzazione della spesa programmata per investimenti e nel conseguimento dei previsti obiettivi – è orientata a prevedere uno strumento regolatorio ulteriore, aggiuntivo rispetto all’applicazione del sistema di penalizzazioni già previsto per la mancata effettuazione degli investimenti programmati e per il mancato conseguimento degli obiettivi.
- 5.12 In particolare, in coordinamento anche con gli strumenti già previsti dai commi 516 e seguenti dell’articolo 1 della legge 205/2017 (in tema di adozione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico), possono essere valutate le seguenti opzioni:
- incremento del valore del fattore di *sharing* X , di cui al comma 9.1 del MTI-2, a riduzione della possibilità di crescita del moltiplicatore tariffario;
 - decurtazione dell’ammontare dei costi operativi endogeni, per finanziare forme di restituzione all’utenza finale, fermi restando gli obblighi di accantonamento previsti in applicazione di eventuali penalità sanciti dalla regolazione della qualità tecnica.

Spunti per la consultazione

Q11. *Si condivide l’impostazione illustrata? Motivare la risposta.*

Q12. *Quali ulteriori misure si ritiene utile proporre per il superamento di situazioni di prolungata inerzia nel conseguimento di obiettivi di miglioramento del servizio?*

- 5.13 Sulla base delle verifiche di cui al punto 5.9, potranno emergere casi in cui il tasso di realizzazione τ_{MTI-2} sia stato significativamente inferiore ad uno, ovvero assuma un valore tale da richiedere il riposizionamento dell’operatore nell’ambito della citata matrice di schemi regolatori e, al contempo, il medesimo operatore abbia raggiunto gli obiettivi previsti dalla regolazione sulla qualità tecnica o, alternativamente, riveli la necessaria efficacia nel perseguire, secondo la scansione temporale prevista, le attività di superamento della situazione di carenza dei prerequisiti.
- 5.14 Al riguardo, l’Autorità è orientata a prevedere che gli effetti di computo tariffario relativi al ricollocamento dell’operatore debbano limitarsi al mero ricalcolo, con connesse rettifiche di eventuali componenti di costo (sterilizzazione del cosiddetto effetto anticipazione e eventuale decurtazione della componente FNI_{FoNI}). In tal modo, si ritiene di poter valorizzare le capacità gestionali che, pur a fronte di ritardi nell’effettuazione della spesa per investimenti, si rivelino efficaci nel perseguimento degli obiettivi di qualità tecnica.

Spunti per la consultazione

Q13. *Si condivide l’impostazione illustrata? Motivare la risposta.*